

N. R.G. [REDACTED]/2017



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Pavia

SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Michela Fenucci  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

Dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione  
nella causa civile di I Grado iscritta al N. [REDACTED]/2017 R.G. promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio degli avv.  
GRECO RICCARDA e , con elezione di domicilio in PIAZZA VITTORIA 17  
27100 PAVIA presso avv. GRECO RICCARDA;

RICORRENTE

contro:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

[REDACTED] ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle del ricorso che qui si  
intendono richiamate



## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

E' provato in atti che parte convenuta occupi l'immobile per cui é causa avendo ricevuto la notificazione del ricorso e del decreto a mani proprio in [REDACTED] via [REDACTED] in data [REDACTED].

E' parimenti provato in atti che l'abitazione di cui si tratta fosse quella coniugale come risulta dal verbale di separazione consensuale del giorno [REDACTED] 2016, i coniugi hanno infatti dichiarato al giudice la loro residenza indicata da entrambe in [REDACTED] Via [REDACTED] (cfr. doc. 1).

E' provato in atti che parte ricorrente a decorrere dal [REDACTED] 2017 si sia trasferita presso altro immobile come risulta dal contratto di locazione dalla stessa stipulato il [REDACTED] 2017, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in [REDACTED] Via [REDACTED] n. [REDACTED] piano [REDACTED] (cfr. doc. 2).

E' documentato in atti che l'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] sia di proprietà di parte ricorrente e di [REDACTED] [REDACTED] nella misura di ½ ciascuno (cfr. doc. 3). Trattandosi di comproprietà indivisa non può essere contestata a parte convenuta l'abusiva occupazione del 50% della proprietà indivisa, ed in effetti parte ricorrente non ha chiesto che sia accertata e dichiarata la occupazione senza titolo di parte dell'immobile ma solo che, una volta accertata e dichiarata l'occupazione dell'immobile, parte convenuta sia dichiarata tenuta a corrisponderle una somma a titolo di contributo per l'occupazione dello stesso, di cui [REDACTED] [REDACTED] è comproprietaria.

Il titolo della domanda è quindi da individuare nella responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 c.c. e il fatto costitutivo della pretesa azionata è costituito dalla condotta di [REDACTED] [REDACTED] non improntata a correttezza e buona fede, considerato che non si accordato con [REDACTED] [REDACTED] per trovare una soluzione tale da consentire ad entrambe i coniugi di godere dell'immobile. L'immobile avrebbe potuto essere locato così da dividersi poi i proprietari i canoni dovuti, ovvero avrebbe potuto essere venduto con conseguente ripartizione del ricavato della vendita. Considerato infatti che i coniugi dal [REDACTED] 2016 hanno assunto l'obbligo di vivere separati, che alcun provvedimento è stato assunto dal Tribunale quanto alla abitazione coniugale, gli stessi avrebbero dovuto accordarsi sulla destinazione da dare a detta unità immobiliare così da godere dei frutti della proprietà – canone – ovvero del corrispettivo della vendita entrambe i coniugi.

Ciò non è avvenuto, essendosi trovata [REDACTED] [REDACTED] obbligata a lasciare il predetto immobile. Questa circostanza associata alla permanenza di [REDACTED] [REDACTED]



nell'immobile di cui si tratta è elemento sufficiente per ritenere provato che il predetto non abbia collaborato con la moglie al fine di individuare una soluzione che consenta ad entrambi di trarre utilità dall'immobile dallo stesso occupato, secondo quanto già evidenziato.

Parte convenuta che ne aveva l'onere non ha provato di avere offerto a [REDACTED] di accordarsi quanto alla destinazione della abitazione coniugale, né che in relazione alla stessa fosse stato raggiunto un accordo che ne regolamentasse l'utilizzo, ed anzi, rimanendo contumace, non ha offerto al giudice elementi che consentissero di pervenire ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella offerta da parte ricorrente.

Accertato il fatto costitutivo della pretesa azionata, esclusa l'estistenza di fatti modificativi, impeditivi, estintivi della pretesa azionata, al fine di determinare il contributo dovuto si ritiene di poter utilizzare i parametri cui fa riferimento la giurisprudenza per quantificare l'indennità di occupazione. Tale indennità, ancorché non vada reputata come implicazione automatica e necessaria della occupazione, si ritiene dovuta in ragione dell'astratta utilità economica che il danneggiato avrebbe potuto conseguire dalla disponibilità del bene e la predetta utilità economica deve essere identificata nel canone teorico al quale l'immobile avrebbe potuto essere locato, da qui la considerazione del valore locativo in rapporto al periodo dell'occupazione. (Cassazione sentenza n. 18494/2015).

La documentazione acquisita dalla Agenzia delle Entrate che ha trasmesso prospetto dei contratti di locazione stipulati e registrati negli anni 2017, 2018, dal quale risulta tra l'altro, per ogni contratto di locazione la classe dell'immobile, il numero dei vani, i metri quadrati ed il canone di locazione, consente di ritenere congrua la somma richiesta da parte ricorrente a titolo di indennità pari ad euro 200,00

Dal mese di [REDACTED] 2017 al mese di [REDACTED] 2018 [REDACTED] dovrà pagare a parte ricorrente a titolo di contributo la somma di euro 2800,00 corrispondente all'importo dovuto per quattordici mensilità oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

[REDACTED] dovrà inoltre pagare la somma di euro 200,00 mensili a decorrere dal [REDACTED] giugno e così per ogni successivo mese da corrispondersi entro l'ultimo giorno del mese, oltre interessi legali dalla data del dovuto - ultimo giorno del mese - al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto dell'attività professionale svolta dal difensore e dell'esito della causa.



P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- Accerta e dichiara la detenzione dell'immobile sito in [REDACTED] Via [REDACTED] [REDACTED] identificato al NCEU Sez. [REDACTED] fg. [REDACTED] part. [REDACTED] cat. [REDACTED] cl. [REDACTED], vani [REDACTED] da parte di [REDACTED].
- Condanna [REDACTED] a pagare in favore di [REDACTED] della somma di euro 2400,00 oltre interessi legali dal [REDACTED].2018 al saldo a titolo di contributo per le mensilità dal [REDACTED].2017 al [REDACTED].2018 oltre la somma di euro 200,00 mensili dal [REDACTED].2018 con pagamento all'ultimo giorno di ogni mese, oltre interessi legali dall'ultimo giorno del mese al saldo in caso di pagamento oltre il termine indicato .
- Dichiara tenuto e condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] le spese di lite liquidate in euro 2430,00 a titolo di compensi, oltre euro 125,00 a titolo di esborsi

Motivazione contestuale

Pavia 28 giugno 2018

IL GIUDICE

Dott.ssa Michela Fenucci

